

**Disciplina organica dell'artigianato.**

**Art. 3**

*(Funzioni delegate alle Camere di commercio)*

**1.** Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.

(1)

**2.** Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, presso ogni Camera di commercio sono istituiti la Commissione per l'artigianato e l'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane. Gli addetti dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane sono individuati fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.

(2)(4)

**3.** Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

(3)

Note:

**1** Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

**2** Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

**3** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 79, comma 1, L. R. 7/2011

**4** Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.